



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 19/04/2005

OGGETTO: Riadozione Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

L'anno duemilacinque il giorno diciannove del mese di aprile

alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MAZZA Vincenzo	SI		CETTA Pasquale	SI	
BARLOTTI Luigi	SI		FRANCIA Rosario	SI	
D'ANGELO Gerardo		SI	DESIMONE Pietro	SI	
DE ROSA Maurizio	SI		TARALLO Lorenzo Gerardo	SI	
MUCCIOLO Angela	SI		RICCI Angelo	SI	
BRUNO Giuseppe		SI	QUAGLIA Pasquale	SI	SI
MARRAZZO Melchiorre	SI		VALLETTA Angelo		SI
PETRAGLIA Alessandro	SI		PAOLINO Paolo	SI	
FARRO Luciano	SI		RAGNI Nicola	SI	
VOZA Roberto	SI		CAVALLO Piero	SI	
PAOLILLO Maurizio	SI				

Sono presenti gli assessori: VOZA, BUTRICO, MAURO, MAZZA, NESE, SANTOMAURO, SCARIATI.

Consiglieri	
Presenti n.	18
Assenti n.	3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Luigi Barlotti nella qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica

Arrivano i consiglieri Valletta e Bruno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover approvare il nuovo regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, secondo le risultanze della competente commissione consiliare;

Visto il TUEL 18/08/2005, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista l'allegata bozza di regolamento;

Udito l'intervento del relatore, consigliere Farro, il quale propone di apportare le sottoriportate modifiche allo schema di regolamento:

- art. 12, punto 9, sostituire "*più anziano di età*" con "*che ha riportato il maggior numero di voti.*"
- art. 37 – aggiungere dopo il punto 8 : "*9. Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, assicura assistenza in sede processuale ai propri componenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni e all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non sia conflitto di interesse con l'ente. Le note dei compensi presentate dai professionisti che hanno assistito i consiglieri devono essere viste dall'Ordine di appartenenza dei professionisti stessi.*"

Uditi altresì:

SINDACO: Ringrazia la commissione per il lavoro svolto e si augura che la nuova commissione PUC svolga il proprio lavoro con analoga celerità ed efficacia.

FARRO: Nel ringraziare la commissione per il buon lavoro svolto comunica che già nella prossima settimana inizieranno i lavori per la revisione dello Statuto Comunale.

Ritenuto le su richiamate modifiche meritevoli di accoglimento;

Visto il parere del Segretario Generale;

Visto il verbale della competente commissione consiliare;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori;

Proceduto alla votazione resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 20, astenuti n. /// Votanti n. 20, voti favorevoli n. 20 contrari n./// ;

DELIBERA

di approvare, come approva, l'allegato "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari", con le modifiche riportate in premessa, composto da n. 119 articoli e n. 83 pagine.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 20, astenuti n. /// Votanti n. 20, voti favorevoli n. 20 contrari n./// , la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

COMUNE DI CAPACCIO

REGOLAMENTO

- Per il funzionamento del *CONSIGLIO COMUNALE*
- Delle *COMMISSIONI Consiliari Permanenti*



*Al Sindaco
Alla Giunta Comunale
Al Consiglio Comunale*



Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti è lo strumento che regola la più importante funzione della vita politica della nostra comunità.

La Commissione permanente "Del Regolamento", composta da Consiglieri comunali appartenenti ad ogni gruppo politico che ha concorso alle elezioni, ha svolto un lavoro rapido ed eccellente proponendo al Consiglio Comunale un regolamento completamente innovativo ed adeguato alle normative vigenti : si pensi che il regolamento precedente risaliva all'anno 1992.

Un vivo ringraziamento, dunque, a tutti i componenti della Commissione che, ognuno per la sua competenza, ha contribuito alla stesura di questo testo, e consente a questa presidenza di andare orgoglioso per il risultato raggiunto.

Un ringraziamento ulteriore lo formulo alla segretaria della Commissione, nella persona del dipendente comunale - capo servizio - Maria Velia Petraglia, che ha atteso alle funzioni in modo puntuale e competente.

Avv. Luciano FARRO



Commissione consiliare permanente COSTITUZIONE

Il Consiglio Comunale nella seduta del 14 settembre 2004 ha proceduto alla nomina e composizione della Commissione regolamento consiglio.

La Commissione è così costituita:

(-) Presidente : Luciano FARRO

(-) Vice Presidente : Alessandro PETRAGLIA

(-) Componenti: Maurizio PAOLILLO - Rosario FRANZIA -
Pietro DESIMONE - Angelo VALLETTA - Pasquale QUAGLIA

(-) Paolo PAOLINO - Nicola RAGNI - Piero CAVALLO -
Angela MUCCIOLO .

I compiti di detta commissione sono:

- studiare e proporre al Consiglio le modificazioni ed aggiunte che l'esperienza possa suggerire;
- proporre la soluzione dei quesiti che si presentino in ordine alla interpretazione e all'applicazione del regolamento;
- esaminare preventivamente tutte le proposte delle norme da inserire nel regolamento, coordinarle in uno schema redatto in articoli, che sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio;
- di formulare proposte per la modifica , integrazione ed aggiornamento dello Statuto Comunale e degli altri Regolamenti Comunali;
- di formulare proposte ed approvazione di altri Regolamenti Comunali.



PARTE PRIMA
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART.1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare l'ordinario svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267.
2. Qualora nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.
3. Una copia del presente regolamento deve essere sempre depositata nella sala delle adunanze a disposizione dei consiglieri.

ART.2
Luogo delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di regola, nell'apposita sala del Palazzo Municipale, sito in Capaccio Capoluogo via Vittorio Emanuele, che è la sede legale del Comune e la sede della sua rappresentanza.



2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio Comunale , alla Giunta Comunale ed alla Segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico.
3. Il Sindaco, sentiti i capi-gruppo in sede di conferenza, può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede abituale quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art.38 -ultimo comma - D.Lgs.267/2000 , nonché la bandiera dell'Unione Europea, , per il tempo in cui esercita le rispettive funzioni e attività.

ART.3

Commissione del Regolamento consiliare e dello Statuto

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce nel suo seno la Commissione del Regolamento consiliare e dello statuto.
2. Essa è composta da un rappresentante per ogni gruppo consiliare designato dal rispettivo capogruppo, e, comunque, tenendo presente le pari opportunità. Elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vice Presidente.
Ha il compito di studiare e proporre al Consiglio le modificazioni e le aggiunte al presente regolamento ed allo statuto ritenute necessarie dalla commissione stessa, o su proposta di qualsiasi consigliere , dal Segretario Generale o di altri funzionari comunali.

ART.4
Polizia dell'Assemblea Consiliare

1. I Consiglieri Comunali, nell'attività delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art.357 C.P.).
2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del regolamento interno e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, facendo redigere dal segretario processo verbale da trasmettersi al Prefetto.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla Polizia Municipale di far uscire immediatamente dalla sala la persona, o le persone, che comunque turbassero l'ordine. Qualora non si individuasse la persona, o le persone, da cui viene causato il disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla Sala Consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. Nel caso che taluno del pubblico turbi con violenza l'ordine della seduta, ovvero rechi oltraggio al Consiglio od ai suoi membri, il Presidente può denunciare all'Autorità competente (ai sensi degli artt.336,340,341 e 342 C.P.), previa menzione espressa di quest'ordine nel processo verbale che verrà all'uopo redatto, ai fini dei provvedimenti penali.

CAPO II

**Della COSTITUZIONE E MODIFICAZIONE
DEGLI ORGANI COMUNALI**

ART.5
Entrata in carica dei Consiglieri



1. I candidati eletti consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, e acquistano, con ciò, tutti i diritti inerenti le loro funzioni.

ART.6

Insedimento del Consiglio neo eletto Convocazione – Presidenza e primi adempimenti

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale e di Sindaco.
2. La seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di convocazione.
3. L'adunanza è presieduta dal Consigliere Anziano, come individuato ai sensi dell'art.20, comma2, del vigente Statuto Com.;
4. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto il Consiglio Comunale procede:
 - alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti;
 - alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale;
 - alla nomina del Vice Presidente del Consiglio Comunale;
 - alla presa d'atto della comunicazione del Sindaco relativa alla composizione della Giunta;
 - alla discussione ed approvazione del documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo;
 - alla costituzione dei gruppi consiliari e alla comunicazione della nomina dei capi gruppo;
 - alla nomina della Commissione Elettorale Comunale.
5. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 50 T.U. 267/2000.

6. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa aver luogo o si sciolga per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla nomina del Presidente ed all'approvazione degli indirizzi generali del Governo, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario al 10° giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.

CAPO III PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

ART.7

Nomina e designazione del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto dall'assemblea consiliare subito dopo la convalida degli eletti con votazione segreta a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei Consiglieri assegnati.
2. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum funzionale si procede ad una seconda votazione e risulta eletto colui che raccoglie la maggioranza dei voti o il più anziano di età nel caso di parità.
3. In conformità del disposto di cui al comma secondo/ter dell'art.1 della legge n.81/93 il Presidente assume le funzioni immediatamente dopo la nomina.

ART.8

Nomina e designazione del Vice Presidente

1. Immediatamente dopo l'elezione del Presidente viene eletto il Vice Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Vice Presidente ha la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o vacanza.

3. La votazione avviene a scrutinio segreto con voto limitato ad una preferenza.
4. In caso di parità di voti è eletto Vice Presidente il più anziano di età.

ART.9

Mandato e revoca del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. La carica di Presidente e di Vice Presidente può essere revocata a seguito di presentazione, da parte di $\frac{1}{3}$ dei Consiglieri assegnati, di una mozione di sfiducia votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART.10

Poteri del Presidente

1. Il Presidente dell'Assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale nell'esercizio delle sue funzioni:
 - a) Convoca il Consiglio Comunale e, previo parere della conferenza dei capigruppo in ordine alla data ed agli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, sentito il Sindaco, dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite ad iniziativa del Sindaco, della Giunta, di qualsiasi Consigliere, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale e dei Dirigenti.
 - b) Riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno $\frac{1}{5}$ dei Consiglieri in carica inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste rispettando rigorosamente l'ordine formulato. Il termine predetto è ridotto a cinque giorni quando il Sindaco rappresenti, motivando, la particolare urgenza della trattazione.
 - c) Riunisce il Consiglio nel termine di dieci gg. per discutere e provvedere su presunte irregolarità amministrative

denunciate dai Revisori dei Conti .

- d) Ne tutela la dignità ed i diritti, apre e chiude le adunanze, dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine prestabilito, concede la facoltà di parlare , precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice la votazione, ne controlla e ne proclama il risultato, mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge e del presente regolamento.
 - e) Firma, insieme al Segretario Generale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni.
 - f) Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo Consiliari.
 - g) Insedia le Commissioni Consiliari e ne coordina l'attività.
 - h) Notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente demandata dalla legge.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

ART.11

Ufficio di Presidenza

1. Al Presidente del Consiglio Comunale, a norma dello Statuto, è assegnata dal Sindaco, in sede di approvazione del PEG e compatibilmente con le risorse disponibili, una struttura adeguata all'espletamento delle sue funzioni . A tal fine viene costituito, in armonia con le previsioni di cui al Regolamento "Ordinamento degli Uffici e dei servizi" , un Ufficio di Presidenza a cui è attribuito, altresì, il compito di garantire ed assicurare il funzionamento del Consiglio Comunale e di dare riscontro alle richieste avanzate dai singoli Consiglieri per l'adempimento del loro mandato.
2. L'Ufficio di Presidenza avvalendosi dell'Ufficio Stampa del Comune si occupa dei rapporti con l'esterno , della pubblicità dell'attività consiliare attraverso la stampa e le reti televisive, e

di diffondere tra i cittadini la conoscenza delle deliberazioni e dei dibattiti consiliari

CAPO IV DEI GRUPPI CONSILIARI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

ART.12 Costituzione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano , di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Segretario Comunale allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo capo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre consiglieri. Tuttavia se una o più liste concorrenti alle elezioni abbiano conseguito un solo seggio in consiglio il consigliere eletto viene considerato "gruppo" a tutti gli effetti.
3. I singoli gruppi devono comunicare , per iscritto, al Presidente ed al Segretario Comunale il nome del proprio capo-gruppo alla prima riunione del Consiglio neo eletto.
4. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capo-gruppo.
5. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza.
6. Ai sensi dell'art.22, comma primo, dello Statuto, è istituito il Gruppo Misto costituito dal o dai consiglieri che, previa comunicazione scritta al Presidente ed al Segretario Comunale, non intendendo aderire ad alcuno dei Gruppi consiliari già presenti, o si dissociano dal Gruppo appartenente o coincidente

- con la lista nella quale hanno concorso alle elezioni.
7. Il Gruppo Misto può essere composto anche da un solo consigliere cui sono riconosciuti i diritti e le prerogative spettanti agli altri gruppi consiliari.
 8. Qualora il Gruppo Misto sia o venga a comporsi di due o più consiglieri, agli stessi corre l'obbligo di comunicare per iscritto al Presidente ed al Segretario Comunale, contestualmente al verificarsi della dualità o pluralità della composizione, la designazione del Capo gruppo.
 9. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo ad ogni effetto il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.
 10. In sede di prima applicazione delle disposizioni concernenti la costituzione del Gruppo misto, la designazione del capo gruppo dovrà avvenire secondo le modalità di cui al precedente comma terzo entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, decorsi inutilmente i quali, si darà applicazione al precedente comma nove.
 11. In caso di assenza del capo-gruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.
 12. Ai capi-gruppo consiliari, come sopra determinati viene effettuata dal Segretario Comunale la comunicazione di cui all'art.125 del D.L.gs. 267/2000, nonché delle determine adottate dai responsabili preposti.

ART.13

Conferenza dei Capi-gruppo

1. La Conferenza dei capi-gruppo è organismo consultivo del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La conferenza dei Capi-gruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare permanente.
2. Il Sindaco può sottoporre alla Conferenza dei Capi-gruppo, prima di deciderne la richiesta dell'iscrizione all'ordine del

- giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
 4. La Conferenza dei capi-gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. Alla riunione partecipa il Vice Presidente del Consiglio, il Segretario Comunale e funzionari comunali richiesti da almeno un componente della Conferenza. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo articolo.
 5. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un capo-gruppo.
 6. La riunione della Conferenza dei capi-gruppo è valida se risultano presenti, oltre al Presidente, almeno due capi-gruppo.
 7. I capi-gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
 8. Dalle riunioni della Conferenza dei capi-gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un dipendente designato dal Segretario Generale.

ART.14

Costituzione delle Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale costituisce nel suo interno , con apposito atto, le commissioni consiliari:
 - a) commissioni previste da norme statali e regionali;
 - b) nr.7 (sette) commissioni consiliari permanenti corrispondenti alle deleghe assessoriali;
 - c) commissioni di indagine;
 - d) commissioni speciali;
 - e) commissione di garanzia e controllo ai sensi dell'art. 44 T.U. 267/2000;
 - f) commissione della Conferenza dei Capigruppo;
 - g) commissione dello Statuto e Regolamento.
2. Apposito regolamento ne disciplina la composizione, la nomina

ed il funzionamento.

CAPO V
DELLA NOMINA - DELLA DESIGNAZIONE -
DELLA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI
DELL'ENTE

ART.15

Nomina e designazione di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto o una norma regolamentare prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione, enti, società, associazione o istituzione devono farne parte i Consiglieri Comunali, questi sono nominati dal Consiglio in seduta pubblica con voto segreto e limitato.
2. La nomina avviene su una lista di candidati segnalati, in sede di conferenza, da ogni capo-gruppo consiliare, in un numero pari a quelli dei rappresentanti da eleggere.
3. La nomina deve essere effettuata entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
4. Quando il Consiglio non delibera le nomine di sua competenza, entro il termine previsto dal precedente comma, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione dei relativi oggetti all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capi-gruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.
5. Nel caso non si pervenga a decisione entro il termine stabilito per il Sindaco, il Difensore Civico regionale, se costituito, adotta i provvedimenti sostitutivi.
6. In caso di parità di voti fra più consiglieri viene nominato il consigliere più anziano di età.

ART.16
Dimissioni - Revoca – Sostituzione

1. Nel caso che il Consigliere Comunale nominato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni, con le modalità di cui all'articolo precedente.

ART.17
Nomina e designazione di non Consiglieri Comunali

1. La nomina, la designazione nonché la revoca di rappresentanti del Comune, non Consiglieri Comunali, negli organi degli enti, aziende, società ed istituzioni, spetta al Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. A tal fine il Consiglio Comunale definisce le linee di indirizzo in ordine ai requisiti richiesti per la designazione dei rappresentanti comunali di cui al comma precedente, entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso.
3. Gli indirizzi del Consiglio Comunale non possono prescindere dall'acquisizione di un curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente allo specifico incarico.
4. Entro i successivi quindici giorni il Sindaco provvede alle conseguenti nomine e designazioni, previa acquisizione di dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico e dichiarazione, da rendere ai sensi della legge n.45/68 attestante:
 - a) Godimento dei diritti politici;
 - b) Possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere Comunale;
 - c) Assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale di cui alla Parte I^a, Capo II Titolo III, del D.Lgs. 267/2000 ;
 - d) Assenza di cause ostative ex lege n. 16/92;

- e) Competenza tecnica o amministrativa comprovata da idoneo titolo di studio e da altri titoli;
 - f) inesistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assolvere;
 - g) Assenza di rapporti di parentela e affinità fino al quarto grado con il Sindaco, i componenti la Giunta Comunale ed i Consiglieri Comunali.
5. Qualora il Sindaco non vi provvede entro il termine previsto dal precedente comma o entro il termine di scadenza del precedente incarico il Difensore Civico regionale, se costituito, previa segnalazione del Segretario Comunale, adotta i provvedimenti sostitutivi.
- Alla prima seduta del Consiglio successiva alla elezione, il Sindaco, dopo la nomina della Giunta ne dà comunicazione ai sensi del comma secondo, art. 46 D.Lgs. 267/2000.

ART.18

Dimissioni e sostituzione dei rappresentanti non Consiglieri Comunali

1. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Sindaco provvede alla sostituzione, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

ART.19

Revoca dei rappresentanti non Consiglieri Comunali

1. In conformità agli indirizzi e direttive fissate dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla revoca dell'incarico dei singoli rappresentanti dallo stesso nominati ed alla loro sostituzione.
2. Il Sindaco è tenuto ad adottare il provvedimento di revoca quando il rappresentante nominato:
 - a) risulti assente ingiustificato alle sedute degli organi per

numero tre sedute;

- b) perde uno dei requisiti richiesti per la designazione;
- c) ha un comportamento in evidente contrasto con gli interessi dell'Ente rappresentato nell'espletamento del mandato.

ART.20

Relazione informativa nell'attività svolta dai rappresentanti del Comune

1. Coloro che, pur non facendo parte del consesso consiliare, sono stati nominati o designati dal Consiglio o dal Sindaco a rappresentare il Comune, sono tenuti, nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli eventuali indirizzi espressi dal Consiglio stesso nei settori di competenza degli enti, aziende, società, istituzioni ed organizzazioni nelle quali sono stati chiamati ad operare.
2. Quando ne sia fatta richiesta o comunque ogni anno, entro il 31 gennaio, coloro, di cui al precedente co.1, che sono stati nominati o designati sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione dell'attività svolta, che viene comunicata alla Giunta ed ai capi-gruppo consiliari e depositata dal Segretario Comunale agli atti della seduta del Consiglio Comunale al cui ordine del giorno il Sindaco, ove ne ravvisi la necessità, iscrive l'argomento, per consentirne la discussione.

PARTE SECONDA I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.21

Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

ART.22

Entrata in carica

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione (comma quarto, art. 38 D.Lgs. 267/2000).
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, e dalla legge 18/02/92 n.16 procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione, con attribuzione del seggio al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto (art.45 e 59 D.Lgs 267/2000), previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli articoli nr.60-61- e 63 del D.Lgs. 267/2000.

ART.23

Dimissioni



1. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzate al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale.
2. Le dimissioni possono essere rese anche verbalmente nel corso di una seduta consiliare.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale devono essere assunte immediatamente al protocollo generale dell'Ente in ordine temporale di presentazione.
4. Le dimissioni, presentate sia in forma scritta che rese verbalmente nel corso di una seduta consiliare sono irreversibili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. La surroga dei Consiglieri dimissionari deve avvenire entro e non oltre 10 gg. dalla loro presentazione con separate deliberazioni secondo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo generale dell'Ente. A tal fine il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto alla convocazione del consiglio Comunale entro il termine di cui innanzi.
6. Non si procede alla surroga nell'ipotesi di dimissioni contestuali rese con atti separati purchè contemporaneamente presentate al protocollo dell'ente della metà più 1 (uno) dei membri assegnati non computando a tal fine il Sindaco. In tal caso il Segretario Generale provvede immediatamente a darne comunicazione al Ministero dell'Interno ed al Prefetto per i provvedimenti di cui all'art.141 del D.Lgs. 267/2000.
7. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

ART.24

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dell'art.69 D.Lgs. 267/2000, comma 1°, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'art.9 bis del T.U. 16

maggio 1960, n.570.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste del D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliene contesta e attiva la procedura di cui alla citata normativa.
3. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare procedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
4. I Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 267/2000, possono essere rimossi dalla carica quando compiano:
 - a) atti contrari alla Costituzione;
 - b) per gravi o persistenti violazioni di legge;
 - c) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - d) quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n.646, o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.
5. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica nelle ipotesi previste dall'art.15 della legge 19/03/90 n.55 come modificato dalla legge 18/01/92,n.16, quando le fattispecie delittuose previste dalle richiamate disposizioni di legge, si verificano successivamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all'art.28 del T.U. 16/05/60 n.570, come modificato dalla legge 11/08/91,n.271, nonché dall'art.2 della legge 18/01/92,n.16.
6. Il Sindaco, entro 10 gg. dell'avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, formula richiesta di convocazione del Consiglio Comunale che adotta le deliberazioni conseguenti entro i successivi 10 gg..
7. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dall'art.20 dello Statuto. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio secondo le modalità e termini previsti dal citato art.20 dello Statuto.

La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica

ha luogo decorso il termine di 10 giorni dalla notifica della pronuncia di decadenza all'interessato, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART.25

Sospensione dalle funzioni

1. I Consiglieri Comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui all'art.142 D.Lgs.267/2000, o quelli di cui al primo e secondo comma dell'art.15 della legge 19 marzo 1990 n.55, e successive modificazioni ed integrazioni; il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

CAPO II DIRITTI

ART.26

Dei diritti dei Consiglieri

1. Ogni consigliere su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Consiglio può:
 - a) esercitare il diritto di iniziativa presentando proposte deliberative;
 - b) emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno;
 - c) presentare interrogazioni;

- d) svolgere interpellanze;
 - e) presentare mozioni;
 - f) fare comunicazioni.
2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose ed offensive.

ART. 27

Diritto di iniziativa - Proposta deliberativa - Emendamenti

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui all'art.49 D.L.vo 18 agosto 2000, nr.267. L'istruttoria amministrativa della proposta di deliberazione deve essere completata entro 15 giorni. Il Presidente del Consiglio comunale provvede, previa convocazione della Conferenza dei capigruppo, entro i successivi 15 gg. a convocare il Consiglio comunale ed inserire all'ordine del giorno la proposta di deliberazione con l'annotazione del consigliere proponente.
3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati al Presidente, in forma orale o scritta o durante la seduta.
5. Quando gli elementi istruttori relativi agli emendamenti non sono acquisibili nel corso della riunione, l'argomento viene rinviato alla seduta successiva.

ART.28



Delle interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta orale. In caso di risposta scritta la stessa deve essere comunque letta al consesso.
4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) che l'ufficio competente per materia provveda al riscontro entro 15 giorni dal ricevimento se deve essere data risposta scritta;
 - b) che venga iscritta all'ordine della prima seduta del Consiglio se deve essere data risposta orale;
 - c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservate le seguenti modalità e tempi:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o meno soddisfatto;
 - d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.
7. In relazione alla natura e complessità dell'argomento oggetto di interrogazione, il Presidente ha facoltà, su richiesta

- dell'interrogante, di assegnare un tempo d'intervento superiore a quello fissato dal comma precedente che comunque non può essere superiore a 10 minuti.
8. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro quindici giorni da quello di presentazione.
 9. Nessun Consigliere può presentare più di tre interrogazioni per la stessa seduta.

ART.29 Delle interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o risolti determinati affari, od anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessano direttamente o indirettamente il Comune.
2. Le interpellanze devono essere presentate normalmente per iscritto e sono poste nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
3. Lo svolgimento deve essere contenuto entro 10 minuti e la replica entro 5 minuti.
4. In relazione alla natura e complessità dell'argomento oggetto di interpellanza, il Presidente ha facoltà, su richiesta dell'interpellante, di assegnare un tempo d'intervento superiore a quello fissato dal comma precedente che comunque non può essere superiore a 10 minuti.
5. Qualora l'interpellante dichiarerà, dopo la risposta, di non ritenersi

soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione. In caso di rinuncia dell'interpellante, una mozione può essere presentata da qualsiasi altro consigliere, e la mozione stessa sarà inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.

6. Nessun Consigliere potrà rivolgere, nella stessa seduta, più di due interpellanze.

ART. 30 Delle mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a sollecitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 15 minuti ed ha 5 minuti per la replica.
4. Sempre 15 minuti hanno a disposizione il Sindaco o l'Assessore interessato ed un Consigliere per ogni gruppo.
5. In relazione alla natura e complessità dell'argomento oggetto di mozione, il Presidente ha facoltà, su richiesta del presentatore la mozione, di assegnare un tempo di intervento superiore a quello fissato dal comma precedente che comunque non può essere superiore a 20 minuti.
6. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione. La discussione e la votazione sulle mozioni hanno

- luogo secondo le norme di ordine generale.
7. Ogni Consigliere non può presentare più due mozioni nella stessa seduta.

ART.31

Discussione congiunta su mozioni, Interpellanze e interrogazioni

1. Quando su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano presentate anche interrogazioni o interpellanze, queste sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse, e gli interroganti od interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.
2. Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, pure non superiore a 5 minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

ART. 32

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da

iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale , senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli articoli 28,29 e 30 del presente regolamento.

4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art.39 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

ART.33

Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, fermo restando le esclusioni espressamente previste dall'art.24 della legge 7 agosto 1990,nr.241.
3. L'esercizio dei diritti di cui al 1° comma è effettuata dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai caposettori o ai responsabili preposti ai singoli uffici,servizi,aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del comune e degli altri enti, il Sindaco, sentiti il Segretario Comunale ed i capi-settore, invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i

giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

ART.34

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia di deliberazione del Consiglio, della Giunta, e delle determinazioni emesse dai funzionari e dai dirigenti comunali, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso l'ufficio Trasparenza e/o AA.GG. della Segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio. Nel caso la richiesta è urgente la stessa deve essere evasa entro 24 ore.
4. Il Dirigente, qualora rilevi la sussistenza di divieti al rilascio della copia richiesta, di cui al comma 2° dell'art.33, ne informa

entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'allegato B,n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n.8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962,n.604, e successive modificazioni.

ART.35

Diritto di conoscenza attività Giunta Comunale e dei funzionari

1. Il Segretario Comunale provvede a chè contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale ne vada trasmesso apposito elenco ai capi gruppi consiliari.
2. Il Segretario Comunale provvede a chè vada trasmesso apposito elenco delle determine , adottate dai responsabili dei servizi, ai capi gruppi consiliari, unitamente alle copie dei bandi pubblici , avvisi ed ordinanze sindacali.
3. I testi delle delibere e delle determine sono consultabili nell'Ufficio Trasparenza e delle stesse può essere richiesta copia integrale dall'esponente di ciascun gruppo.
Il rilascio delle copie avverrà entro il termine di 5 giorni e, nell'ipotesi di provvedimento da sottoporre al preventivo controllo di legittimità, esso è ridotto a 2 giorni.

ART.36

Diritto di sottoporre le deliberazioni al preventivo controllo di legittimità

1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta o dal Consiglio nelle seguenti materie:

-appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;

- assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni;

Possono essere sottoposte al preventivo controllo di legittimità su richiesta di $\frac{1}{4}$ dei Consiglieri in carica.

2. La richiesta, fatta per iscritto, deve contenere l'oggetto dell'atto nonché il numero e la data di adozione e riportare le violazioni alle prescrizioni dettate nella normativa vigente, nello Statuto e nei Regolamenti in materia di competenza, forma e procedura e va presentata entro e non oltre dieci giorni dal primo giorno di affissione all'Albo Pretorio dell'atto di cui si denuncia la difformità.
3. La richiesta, sottoscritta in forma leggibile dai Consiglieri, va indirizzata al Sindaco ed al Segretario Comunale che entro i successivi due giorni lavorativi provvede per l'inoltro al CO.RE.CO. ovvero al Difensore Civico del Comune, se già costituito.
4. Il controllo di cui innanzi si svolge secondo le forme e con gli effetti previsti dall'art.127 D.Lgs. 267/2000.
5. Della nota con la quale l'organo di controllo invita l'Ente a rimuovere i vizi riscontrati va rimessa copia ai Consiglieri di cui al precedente primo comma a cura del Segretario Comunale.

CAPO III ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 37

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per

l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio . Se l'adunanza si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari di cui all'art.14 del presente regolamento , formalmente istituite e convocate.
4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, o da norme regolamentari e statutarie, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio comunale.
5. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal D.Lgs. 267/2000 non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
6. I Consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
7. I Consiglieri comunali, formalmente o specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento o soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti

locali che hanno rilevanza nazionale.

8. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone l'art.86, quinto comma, D.Lgs. 267/2000, può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati ai sensi dei successivi artt. 43 e 44 del presente regolamento, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
9. Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, assicura assistenza in sede processuale ai propri componenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni e all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non sia conflitto di interesse con l'ente. Le note dei compensi presentate dai professionisti che hanno assistito i consiglieri devono essere viste dall'Ordine di appartenenza dei professionisti stessi.

ART.38

Indennità di funzioni

1. In armonia con le disposizioni dell'art.82 D.Lg. 267/2000 tutti i Consiglieri comunali possono, a richiesta, chiedere che il complesso dei gettoni di presenza, dovuti in ragione dell'attività svolta, sia trasformato in una indennità di funzione il cui ammontare sarà determinato con apposita delibera di consiglio in una misura percentuale dell'indennità massima prevista per il Sindaco, tenuto conto dei limiti previsti dai commi 2 o 3 del suddetto art.82, e nei limiti delle disponibilità di Bilancio.
2. All'indennità di funzione ai Consiglieri comunali assenti, senza giustificato motivo, alle sedute degli organi collegiali si applica una detrazione di importo pari al gettone previsto per ogni assenza. Nel caso di assenza, la giustificazione deve avvenire mediante comunicazione motivata e documentata entro 48 ore da inviare al Presidente del Consiglio comunale e/o al Presidente delle rispettive Commissioni il quale ne attesta l'ammissibilità.



3. Non saranno ritenute giustificate le assenze non documentate.
4. L'indennità di funzione non sarà corrisposta nell'ipotesi di congedo previsto dall'art.40 - 3° comma - per l'intero periodo di assenza.

ART.39

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART.40

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente ed al Segretario Comunale, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

ART.41
Astensione obbligatoria

1. Gli amministratori di cui all'art.77, comma secondo del D.Lgs. 267/2000, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

ART.42
Responsabilità personale – Esonero

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalle vigenti leggi.

CAPO IV
NOMINE ED INCARICHI AI
CONSIGLIERI COMUNALI

ART.43



Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La Delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei capigruppo.

ART.44

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire delega per le funzioni previste dall'art.54 D.Lg. 267/2000 ad un Consigliere Comunale, per l'esercizio di tali funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.
3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e la delimitazione nell'ambito territoriale nel quale il Consigliere comunale è delegato ad esercitarle. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

ART.45

Incarichi speciali ai Consiglieri comunali

1. Ai Consiglieri comunali possono essere affidati dal Sindaco incarichi speciali su materie specifiche nei limiti e secondo le

modalità fissate nel provvedimento di conferimento dell'incarico e, comunque, nel rispetto del principio che sancisce la separazione tra funzioni di indirizzo e di controllo politico e attività gestionale.

PARTE TERZA FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I DELLE SESSIONI,DELLE SEDUTE E DELLE CONVOCAZIONI

ART.46 Sessioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate nei mesi di Giugno, Settembre, Ottobre e Novembre.

ART.47 Distinzione delle sedute – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie, straordinarie , urgenti , di prima convocazione , di seconda convocazione , pubbliche , segrete e



aperte.

2. *Sedute ordinarie - sedute straordinarie* : sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti : il Bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il conto consuntivo.
3. Sono straordinarie tutte le altre.
4. *Sedute urgenti* : sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Presidente del Consiglio comunale, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
5. *Sedute di prima e di seconda convocazione*: Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno 7 (sette) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di un giorno e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano iscritti all'ordine del giorno di sedute precedenti e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i seguenti casi:
 - A) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
 - B) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone. Si ha questione concernente persone quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
 - C) quando la segretezza delle sedute è richiesta dalla legge;
 - D) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

ART.48

Sedute aperte

1. Quando si verificano particolari condizioni o sussistono rilevanti motivi di interesse della comunità, il Presidente, su proposta del Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare la seduta "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in luoghi particolari.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli altri organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari sedute il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le sedute "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

ART.49

Convocazioni ordinarie e straordinarie

1. Il Consiglio comunale è convocato in via ordinaria e in via straordinaria dal Presidente del Consiglio comunale o, in caso di assenza, dal Vice Presidente .
2. In via straordinaria è convocato:
 - A) per iniziativa del Prefetto o del Difensore civico o del Comitato Regionale di Controllo, se non costituito il precedente organo secondo le previsioni di legge, previa diffida;
 - B) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica con



l'indicazione degli argomenti da trattare;
C) per deliberazione della giunta con la quale si indica il giorno della seduta e vengono indicate le proposte deliberative.

ART.50

Richiesta di convocazione da parte di 1/5 dei Consiglieri in carica e da parte della Giunta comunale

1. Nei casi di cui alla lettera B) e C) del precedente articolo, l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o pervenuta la richiesta, salvo casi di urgenza.
2. Trascorso il predetto termine, senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio è convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal Vice Presidente.

ART.51

Convocazioni d'urgenza

1. Qualora necessiti sottoporre al Consiglio l'esame sollecito di determinati affari che non consentano, in modo assoluto, l'osservanza del termine di cui al precedente articolo, il Presidente è tenuto a fissare il giorno della seduta nei tempi utili indicati dal Sindaco o da 1/5 dei Consiglieri nella richiesta motivata di convocazione.

CAPO II DELL'ORDINE DEL GIORNO ED AVVISO DI CONVOCAZIONE

ART.52

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri comunali, al Segretario Comunale ed alla Conferenza dei Capigruppo.
3. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate di Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 27, 28 e 30.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuare con certezza l'oggetto della proposta deliberativa.
5. Gli argomenti vanno indicati nel seguente ordine:
 - A) l'approvazione del verbale della seduta precedente;
 - B) le interrogazioni;
 - C) le interpellanze;
 - D) le mozioni;
 - E) le proposte delle autorità governative;
 - F) le proposte dell'autorità regionale;
 - G) le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 - H) Le proposte del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale, della Conferenza dei capi-gruppo, da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
6. A fianco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno deve essere annotato se trattasi di argomenti di prima o di seconda convocazione.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART.53

Ordine del giorno -Pubblicazione e diffusione



1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze in sessioni ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Dirigente - Responsabile del settore AA.GG. - è responsabile che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'Albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria del Presidente del Consiglio comunale, assicurandone il tempestivo recapito:
 - al Prefetto;
 - agli Assessori Comunali;
 - ai capi-settore , Dirigenti e Responsabili servizi;
 - agli organi d'informazione -stampa e radiotelevisione - che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune.
4. Il Presidente, inoltre, provvederà ad avvertire la cittadinanza mediante l'affissione nelle principali vie cittadine di manifesti.

ART.54

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi.
3. Quando è previsto che i lavori si svolgono in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la

partecipazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

4. L'avviso di convocazione precisa se la sessione ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza - se pubblica o segreta.

ART.55

Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale.
2. Il messo rimette alla segreteria del Consiglio comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono consegnati all'ufficio del Segretario comunale entro 24 ore prima della seduta e sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso di convocazione è spedito al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il



termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso.

ART.56

Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze in sessioni ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze in sessione straordinaria la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 4 e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 5 possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso di rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
7. Quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rimesso ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima, semprechè altri argomenti non vengano aggiunti all'ordine del giorno, nel qual caso l'avviso deve essere rinnovato a tutti i Consiglieri.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è

sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

CAPO III DEL DEPOSITO DEGLI ATTI

ART.57

Del deposito e della consultazione degli atti

1. Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria del Consiglio comunale secondo le modalità previste dal comma 8, art. 15 vigente Statuto comunale, per poter essere esaminati dai Consiglieri durante l'orario di ufficio.
2. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
3. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, di salvaguardia degli equilibri di bilancio e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai capi-gruppo consiliari secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale di contabilità. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

ART. 58

Sedute di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati



- sono annotati a verbale.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente, o chi ne fa le veci per legge, fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
 4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente e procede all'appello nominale. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dichiara deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
 5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART.59

Seduta di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. La seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purchè intervengano almeno sette membri del Consiglio.

4. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine previsto dall'art.56.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

ART.60

Sedute di prima convocazione Argomenti aggiuntivi

1. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui agli articoli precedenti e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

ART.61

Partecipazione degli Assessori



1. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione , senza diritto di voto.
2. Gli Assessori hanno diritto di intervento solo se interpellati.
3. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO IV DELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI

ART.62

Presidenza dell'Assemblea Consiliare

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente la presidenza spetta al Vice Presidente , e, in mancanza di questi , sarà sostituito dal consigliere anziano e così via.
3. L'anzianità, fra eletti contemporaneamente, è determinata in base al maggior numero di voti riportati,e, nel caso di parità di voti, in base alla maggiore età.

ART.63

Segretario dell'Assemblea

1. Il Segretario del Comune è, per legge, Segretario dell'Assemblea consiliare. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Segretario.
2. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
3. Nel caso in cui il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere comunale designato dal presidente.
4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura, ove richiesto, all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.

ART.64

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni decide con motivazione il Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle sedute e nel conteggio dei voti.
4. Le schede delle votazioni segrete, su disposizione del Presidente, vengono subito distrutte pubblicamente.



ART.65

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito offendere l'onorabilità delle persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, censurandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdigi la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART.66

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di

- assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
 3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle strette dipendenze del Presidente.
 4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o chiusa la seduta.
 5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
 6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
 7. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei capi-gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

ART.67

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. I dirigenti e funzionari dell'ente possono partecipare ai lavori



del Consiglio comunale perché effettuino, su richiesta del Presidente o del Sindaco, relazioni o diano informazioni al consesso o quanto altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

ART.68

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei capi-gruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengono, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabilito.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione

nell'adunanza successiva.

ART.69

Approvazione del verbale della seduta precedente

1. Il Presidente, dichiarata aperta la seduta e nominati gli scrutatori, dà per letto il verbale quando sia stato depositato presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prendere visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
2. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

ART. 70

Comunicazioni

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 71 Interrogazioni

1. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
2. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di acquisizione al Protocollo Generale dell'Ente. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Sindaco può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di cinque minuti salvo la facoltà del Presidente di cui all'art.28 del presente Regolamento.
4. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.
5. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, ovverosia di regola al primo firmatario.
6. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
7. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
8. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.
9. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro quindici giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
10. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente

l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

11. E' data facoltà al Consigliere di chiedere la trattazione in Consiglio comunale e contemporaneamente la risposta per iscritto.

ART.72 Interpellanze

1. Dopo la trattazione delle interrogazioni viene effettuato, nell'ordine cronologico di presentazione, l'esame delle interpellanze. Per lo svolgimento si applicano le disposizioni previste per le interrogazioni.

ART.73 Della durata delle comunicazioni, delle Interrogazioni, delle interpellanze

1. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, il Presidente conclude la discussione di quella che è al momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

ART.74 Ordine di trattazione degli argomenti



1. Il Consiglio comunale, dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dagli articoli seguenti.

ART.75

Discussione sui vari argomenti

1. La discussione, su ciascun argomento, è aperta con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione del Sindaco o dell'Assessore del ramo o dei relatori designati dalle commissioni o del consigliere proponente o del relatore speciale.
2. La relazione può essere omessa, oppure riassunta per sommi capi, ove fosse stata, per iscritto, trasmessa ai Consiglieri, prima della riunione del Consiglio, entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.

ART.76

Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere capogruppo- o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire

- per il gruppo- può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
 4. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti ciascuno.
 5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
 6. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando, sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
 7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo-gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo stabilito.
 8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.



ART. 77

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 78

Mozione d'ordine

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine con il quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzata da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

ART.79
Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

ART.80
Formulazione e puntualizzazione delle
Proposte da parte dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto, su ciascun affare iscritto all'ordine del giorno, di fare proposte per approvare, respingere, modificare o rinviare il provvedimento proposto.
2. Le proposte di cui sopra e gli emendamenti sono effettuate secondo le modalità e i termini di cui all'art.27.

CAPO V
LE VOTAZIONI

ART.81



Sistemi di votazione – Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 82-83.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti sospensivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) Per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) Provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ART.82

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale ovvero degli scrutatori se nominati, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.

ART.83

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, se nominati, e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.



ART.84

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a mezzo schede procedendo come appresso:
 - a) Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) Ciascun Consigliere scrive sulla scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
2. I nominati iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
3. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente, sentiti gli scrutatori, annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state

effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

ART.85 Dichiarazioni di voto

1. Prima della votazione ogni Consigliere può motivare il proprio voto, anche se la votazione sia segreta.
2. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voti non può superare i cinque minuti per ciascun oratore.

ART. 86 Computo della maggioranza e proclamazione dell'esito della votazione

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito dal Presidente con l'assistenza dei tre scrutatori, s'intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia il numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
3. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
4. Se si procede con votazione palese, i Consiglieri che si dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano comunque nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle per qualsiasi motivo.
6. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto: esso è solo inefficace. Il Consiglio Comunale procede nella stessa seduta

immediatamente ad una seconda votazione e nel caso in cui la proposta deliberativa ottiene un eguale numero di voti l'argomento sarà iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio, anche se si tratti di seduta della stessa sessione ordinaria.

ART.87

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

ART.88

Termine della seduta

1. Entro le ore 24 del giorno fissato per l'adunanza, nel caso in cui rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, se la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda su invito del Presidente, la trattazione degli argomenti posti all'o.d.g. continua ad oltranza fino ad esaurimento degli stessi.

ART.89

La partecipazione del Segretario alle sedute

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere, se

- richiesto, il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale è stato acquisito il parere di competenza in sede istruttoria ai sensi dell'art.49, T.U. 267/2000.
2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

ART.90

Il verbale delle sedute- Relazione e firma

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, dal Vice Segretario, o, in caso di assenza di entrambi, da funzionario delegato.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione.



7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto a terzi.
8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario comunale o dal Vice Segretario comunale, o dal funzionario delegato.

ART.91

Verbale seduta precedente – Deposito – Rettifiche – Approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri entro i termini fissati dall'art.15, comma 8, del vigente statuto comunale.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Della rettifica proposta si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica.
5. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state formulate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale, a cura della segreteria.

ART.92

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, nr.241, e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del

pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

ART.93

Diffusione del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario comunale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
2. Il Presidente dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al Collegio dei Revisori dei conti, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio, attualmente in carica.

ART.94

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio di copia munita degli estremi di esecutività, sempre che nello stesso periodo non intervengano opposizioni.
2. Ove si verificasse quest'ultima ipotesi, il Regolamento in parola acquisterà efficacia dopo la valutazione delle opposizioni da parte del Consiglio comunale e successiva ripubblicazione sempre per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio della delibera relativa, a seguito di intervenuto riscontro favorevole di legittimità da parte del competente organo di controllo.
3. Il Segretario comunale appone in calce all'originale la dichiarazione di entrata in vigore.



ART.95
Revisione del Regolamento

1. Ciascun Consigliere può proporre modificazioni al regolamento.
2. Le proposte sono esaminate dall'apposita Commissione consiliare, che riferisce al Consiglio con relazione scritta.
3. Le modificazioni del regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART.96
Commissione di garanzia e di controllo

1. Il Consiglio Comunale istituisce, ai sensi dell'art.44 del D.Lg. 267/2000, la Commissione di garanzia e di controllo.
2. La Commissione di garanzia e di controllo è così costituita:
 - A) Un Presidente da attribuire alle opposizioni;
 - B) Un vice presidente da attribuire alla maggioranza;
 - C) Un rappresentante per ogni gruppo politico presente in Consiglio comunale, risultante dall'esito elettorale.
3. Il Segretario Comunale Generale, e/o il Direttore Generale, disporrà l'inoltro alla Commissione di copia degli atti emanati seguenti organi interni:
Sindaco , Giunta Comunale, Collegio Revisori , Direttore Generale , Dirigenti e/o responsabili dei servizi, nonché dagli enti, società e consorzi (con partecipazione del Comune) .
4. Alla Commissione sono attribuite funzioni di controllo e garanzia.
5. La Commissione relazionerà trimestralmente al Consiglio Comunale in ordine all'attività svolta.
6. Per il funzionamento della Commissione si demanda a quanto previsto per le altre Commissioni contemplate dal presente Regolamento.

ART.97

Disciplina per la gestione delle risorse

1. Il Consiglio comunale garantirà le risorse necessarie nel bilancio da destinare ad apposito e specifico intervento finanziario, al fine di garantire:
 - a- il buon funzionamento del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e dei Gruppi consiliari;
 - b- lo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali degli organismi di cui al punto a);
 - c- l'efficienza degli uffici investiti di funzioni di supporto per lo svolgimento delle attività proprie degli organi consiliari.
2. Al Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio, alle Commissioni consiliari, nonché ai Gruppi consiliari sono assegnati idonei locali comunali, personale di supporto e la strumentazione organizzativa necessaria ad assolvere ai compiti istituzionali.

PARTE QUARTA FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART.98

Oggetto del Regolamento



1. Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle commissioni consiliari quali organi interni del Consiglio comunale e viene emanato in applicazione dello Statuto , in conformità al disposto del D.Lg. 267/2000, nonché del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale.

ART.99 Commissioni Consiliari

1. Ai fini del presente Regolamento in conformità alle previsioni dello Statuto vigente le Commissioni consiliari si distinguono in:

- A) nr.7 (sette) commissioni consultive permanenti
- B) commissioni consultive speciali;
- C) commissioni di indagine;
- D) commissione di controllo e garanzia;
- E) commissione permanente dei capigruppo;
- F) commissione permanente del regolamento e dello statuto.

ART.100 Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale , per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno le Commissioni permanenti di cui al precedente art.99, stabilendone il numero e le competenze per materie e determinando la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della convalida degli eletti.

2. Le Commissioni di cui all'art.99 sono costituite da soli Consiglieri comunali in carica. Devono essere assicurate le pari opportunità nelle commissioni di cui alle lettere A)- D) e F), di cui al precedente art.99.

3. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi realizzata mediante voto plurimo e, comunque, viene assicurata la rappresentanza ad ogni gruppo politico presente in Consiglio comunale, risultante dall'esito elettorale.

Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni.

ART.101

Nomina delle Commissioni consiliari

1. Entro otto giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di costituzione e nomina delle Commissioni consiliari, di cui al precedente art.100, il Presidente del Consiglio comunale provvede all'insediamento delle stesse per procedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente delle rispettive commissioni.

ART.102

Dimissione-Decadenza-Impedimento

1. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere da componenti di una o più commissioni, il Gruppo consiliare di appartenenza designa al Presidente del Consiglio, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante entro 15 giorni dal verificarsi della causa di decadenza. Il Presidente provvede alla nomina entro 5 giorni dalla designazione.

2. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo gruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

CAPO II

COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART.103

Competenze



1. Le Commissioni consiliari consultive permanenti concorrono con il Consiglio comunale nei compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e corrispondono, di massima, alle aree di intervento con cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'Amministrazione:

1^-Pianificazione Territoriale

2^-Ecologia e Ambiente

3^-Bilancio

4^-Educazione,Cultura, Problemi sociali,Atti di Indirizzo

5^-Problemi della distribuzione e sett.produttivi

6^-Sport - Turismo e Spettacolo

7^-Politiche Sociali.

2. Spetta, in particolare, alle dette commissioni ogni attività di istruttoria, di iniziativa e proposta per promuovere iniziative ed approfondimento:

- in tema di controllo della gestione;

- nella formazione dei programmi di investimento;

- nella emanazione dei regolamenti e dei piani programmatici con pareri preventivi;

- nella costituzione, gestione e scioglimento di aziende, istituzioni, ed altri organismi dipendenti dal Comune, compresi i relativi statuti e regolamenti;

- su tutti gli atti inviati dal Sindaco, dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio comunale,dai Consiglieri Comunali, dal Direttore Generale, dal Segretario Generale e dai responsabili dei settori.

3. Spetta alle dette commissioni l'iniziativa di proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza del Consiglio comunale di cui al D.Lg.267/2000.

4. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni consultive permanenti le proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del Consiglio.

ART.104

Audizioni

1. Tutte le commissioni costituite hanno facoltà di procedere all'audizione:

- dei Consiglieri comunali e degli Assessori;

- del Segretario Generale,del Direttore Generale e dei dipendenti

comunali;

- dei rappresentanti del Comune in altri organismi;

- dei revisori dei conti;

- di esperti esterni senza alcun onere a carico dell'ente.

2. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

CAPO III PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILAIRI

ART.105

Presidenza delle commissioni consiliari

1. Le commissioni consiliari, di cui al punto A) art.99, provvedono, nella prima riunione, alla elezione del Presidente e del Vice- Presidente.
2. Il Sindaco e gli Assessori non possono presiedere alcuna commissione consiliare.
3. Alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente si procede con voto segreto o plurimo, con due distinte votazioni, a maggioranza dei voti dei suoi componenti.
4. In caso di assenza del Presidente e del Vice -Presidente lo sostituisce il componente più anziano di età.

ART.106

Segretario delle commissioni consiliari

1. Le funzioni di segretario delle commissioni consiliari sono svolte da un dipendente comunale designato dal Segretario Generale .
2. Il segretario delle commissioni ha il compito:
 - A) di trasmettere i verbali di nomina del Presidente e del Vice



Presidente delle commissioni entro 8 giorni dall'avvenuta nomina:

- al Sindaco
- al Presidente del Consiglio Comunale
- ai capi gruppo consiliari
- al Segretario Generale

B) di assicurare l'ordinata organizzazione dell'ufficio, del protocollo speciale e dell'archivio della commissione;

C) di partecipare ai lavori delle commissioni e redigere i verbali;

D) di curare la redazione dei verbali assicurandone l'invio, entro cinque giorni successivi, al Segretario Generale, ai responsabili dei servizi, nonché ai Revisori dei Conti, limitatamente ai verbali che trattano materie finanziarie, controllo di gestione ed investimenti.

CAPO IV

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

ART.107

Convocazione delle Commissioni

1. Le commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:

A) per iniziativa del Presidente

B) a richiesta di almeno 3 dei suoi componenti

C) a richiesta del Sindaco

D) a richiesta del Segretario Generale, dei Dirigenti e del Direttore Generale

E) a richiesta del collegio dei revisori

F) a richiesta della Giunta comunale

2. Le convocazioni di cui al precedente comma debbono aver luogo entro 10 giorni dalla acquisizione delle richieste al protocollo speciale della commissione.

3. L'avviso di convocazione delle commissioni deve indicare:

A) il luogo e l'ora della riunione;

B) l'elenco degli argomenti da trattare;

C) il luogo di deposito per la visione delle singole pratiche.

4. L'avviso di convocazione di cui al precedente comma 3 deve essere notificato almeno 24 ore dall'adunanza:

A) a tutti i componenti le rispettive commissioni;

B) al Sindaco;

C) al Segretario Generale.

5. L'avviso è affisso , contestualmente, all'Albo Pretorio comunale.
6. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno dovranno essere messi a disposizione degli interessati di cui al precedente comma quarto.

ART.108

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione delle Commissioni è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei componenti.
2. Qualora, trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione, non si raggiunga il quorum strutturale di cui al precedente comma 1, la seduta della Commissione si intende convocata, nella stessa data, in II^a convocazione ed è valida con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ dei componenti.
3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche . Ai lavori possono assistere i cittadini. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.
4. Il Sindaco, i membri della Giunta e i consiglieri comunali possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
5. Le Commissioni hanno facoltà di farsi assistere in qualsiasi momento da esperti senza alcun onere a carico del Bilancio comunale.

ART.109

Verbali delle Commissioni

1. I verbali delle Commissioni sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono . I componenti delle commissioni, in questa sede, hanno facoltà di richiedere rettifiche ed integrazioni.



2. Copia di tutti i verbali delle Commissioni consiliari dovranno essere richiamati nelle proposte di deliberazione.

ART. 110

Conferenza dei Presidenti delle Commissioni- Riunioni congiunte

1. Il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio comunale ha facoltà di indire conferenze dei Presidenti delle Commissioni Consiliari consultive permanenti per approfondire argomenti riguardanti più di una Commissione.
2. Per l'esame di problemi riguardanti le materie e le competenze di più Commissioni, il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio comunale, sentiti i rispettivi Presidenti, ha facoltà di indire riunioni congiunte di più commissioni.
3. Le riunioni congiunte di cui al precedente comma sono presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale.

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

ART.111

Commissioni di indagini

1. Su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale, su istanza sottoscritta da almeno 1/5 dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore Civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può effettuare accertamenti di fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Il provvedimento di nomina è adottato conformemente a quanto previsto dall'art.19 del vigente Statuto comunale. La Commissione è presieduta dal Presidente eletto nella prima seduta.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti od organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un funzionario comunale incaricato dal Presidente del Consiglio Comunale.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima : per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà eventualmente adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.



ART.112

Commissioni speciali

1. Per lo studio di problemi straordinari molto complessi il Consiglio comunale può costituire, con apposito atto, nel proprio seno, in qualsiasi momento, commissioni consiliari consultive di studio, ai sensi dell'art.38 D.Lg. 267/2000, comma sesto, assicurando la presenza di tutti i gruppi.
2. In relazione alla complessità dei problemi le dette Commissioni potranno essere assistite da funzionari comunali.
3. Con la deliberazione di costituzione della Commissione consultiva straordinaria di studio dovranno essere eventualmente designati i funzionari comunali. La stessa deliberazione dovrà indicare il termine entro cui dovranno essere rassegnati gli atti al Consiglio comunale.
4. Il Presidente della Commissione viene eletto nella prima riunione, scelto tra i componenti.
5. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART.113

Approvazione

1. Il presente Regolamento - ai sensi dell'art.119 del vigente Statuto comunale - è approvato e modificato a maggioranza assoluta dei

componenti del Consiglio comunale (comma secondo art.38 del D.Lg. 267/2000).

Art.114 Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservate, nell'ordine, in quanto applicabili:

- A) lo Statuto
- B) i regolamenti comunali speciali nonché i regolamenti vigenti, in materia in quanto compatibili.

ART.115 Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario Generale, sarà inviata:

- A) a tutti i Consiglieri comunali e agli Assessori in carica;
 - B) ai Segretari delle Commissioni consiliari;
 - C) a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali;
 - D) ai revisori dei conti.
3. L'invio di cui al precedente comma, dovrà essere ripetuto ad ogni rinnovo dei Consigli e Commissioni.

ART.116 Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento la delibera di cui al comma 1 dell'art.3 sarà adottata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.



ART.117
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio : una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa; una seconda, da effettuarsi per la durata di quindici giorni dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni. (art. 119 vigente Statuto, comma terzo).

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

INDICE

PARTE PRIMA
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

	PAG.
ART. 1 Oggetto del Regolamento	1
ART. 2 Luogo delle sedute consiliari	1
ART. 3 Commissione del Regolamento Interno	2
ART. 4 Polizia dell'Assemblea Consiliare	3

CAPO II
**DELLA COSTITUZIONE E MODIFICAZIONE
DEGLI ORGANI COMUNALI**

	PAG.
ART. 5 Entrata in vigore dei Consiglieri	3
ART. 6 Insediamento del Consiglio neo eletto -	4

Convocazione – Presidenza e primi adempimenti

CAPO III PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

	PAG.
ART. 7 Nomina e designazione del Presidente	5
ART. 8 Nomina e designazione dei Vice Presidenti	5
ART. 9 Mandato e revoca del Presidente e dei Vice Presidenti	6
ART. 10 Poteri del Presidente	6
ART. 11 Ufficio di Presidenza	7

CAPO IV DEI GRUPPI CONSILIARI – DELLE COMMISSIONI CONSILIARI – DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

	PAG.
ART. 12 Costituzione dei gruppi consiliari	8
ART. 13 Conferenza dei Capi-gruppo	9
ART. 14 Costituzione delle Commissioni Consiliari	10

CAPO V DELLA NOMINA – DELLA DESIGNAZIONE – DELLA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE

	PAG.
ART. 15 Nomina e designazione di Consiglieri Comunali	11
ART. 16 Dimissioni – Revoca – Sostituzione	12
ART. 17 Nomina e designazione di non Consiglieri Comunali	12
ART. 18 Dimissioni e sostituzione dei rappresentanti non Consiglieri Comunali	13
ART. 19 Revoca dei rappresentanti non Consiglieri Comunali	13
ART. 20 Relazione informativa sull'attività dei rappresentanti del Comune	14

PARTE SECONDA

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

	PAG.
ART. 21 Riserva di legge	15
ART. 22 Entrata in carica	15
ART. 23 Dimissioni	15
ART. 24 Decadenza e rimozione dalla carica	16
ART. 25 Sospensione dalle funzioni	18

CAPO II DIRITTI

	PAG.
ART. 26 Dei diritti dei Consiglieri	18
ART. 27 Diritto di iniziativa - Proposta deliberativa - Emendamenti	19
ART. 28 Delle interrogazioni	19
ART. 29 Delle interpellanze	21
ART. 30 Delle mozioni	22
ART. 31 Discussione congiunta su mozioni,interpellanze e interrogazioni	23
ART. 32 Richiesta di convocazione del Consiglio	23
ART. 33 Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi	24
ART. 34 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti	25
ART. 35 Diritto di conoscenza attività Giunta Comunale	26
ART. 36 Diritto di sottoporre le deliberazioni al preventivo controllo di legittimità	26

CAPO III ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

	PAG.
ART. 37 Diritto di esercizio del mandato elettivo	27
ART. 38 Indennità di funzioni	29
ART. 39 Divieto di mandato imperativo	30
ART. 40 Partecipazione alle adunanze	30

ART. 41	Astensione obbligatoria	31
ART. 42	Responsabilità personale – Esonero	31

CAPO IV NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

		PAG.
ART. 43	Funzioni rappresentative	31
ART. 44	Deleghe del Sindaco	32
ART. 45	Incarichi speciali ai Consiglieri Comunali	32

PARTE TERZA FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I DELLE SESSIONI, DELLE SEDUTE E DELLE CONVOCAZIONI

		PAG.
ART. 46	Sessioni del Consiglio	33
ART. 47	Distinzioni delle sedute – Definizioni	33
ART. 48	Sedute aperte	35
ART. 49	Convocazioni ordinarie e straordinarie	35
ART. 50	Richiesta di convocazione da parte di 1/5 dei Consiglieri in carica e da parte della Giunta comunale	36
ART. 51	Convocazioni d'urgenza	36

CAPO II DELL'ORDINE DEL GIORNO ED AVVISO DI CONVOCAZIONE

		PAG.
ART. 52	Ordine del giorno	37
ART. 53	Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione	37
ART. 54	Avviso di convocazione	38

ART. 55	Avviso di convocazione - Consegna - Modalità	39
ART. 56	Avviso di convocazione - Consegna - Termini	40

CAPO III DEL DEPOSITO DEGLI ATTI

		PAG.
ART. 57	Del deposito e della consultazione degli atti	41
ART. 58	Sedute di prima convocazione	41
ART. 59	Sedute di seconda convocazione	42
ART. 60	Sedute di prima conv.-Argomenti aggiuntivi	43
ART. 61	Partecipazione degli Assessori	43

CAPO IV DELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI

		PAG.
ART. 62	Presidenza dell'Assemblea consiliare	44
ART. 63	Segretario dell'Assemblea	44
ART. 64	Designazione e funzioni	45
ART. 65	Comportamento dei Consiglieri	46
ART. 66	Comportamento del pubblico	46
ART. 67	Ammissione di funzionari e consulenti in aula	47
ART. 68	Ordine della discussione	48
ART. 69	Approvazione del verbale della seduta precedente	49
ART. 70	Comunicazioni	49
ART. 71	Interrogazioni	50
ART. 72	Interpellanze	51
ART. 73	Della durata delle comunicazioni, delle interrogazioni, delle interpellanze	51
ART. 74	Ordine di trattazione degli argomenti	51
ART. 75	Discussione sui vari argomenti	52
ART. 76	Discussione - Norme generali	52
ART. 77	Questione pregiudiziale e sospensiva	54
ART. 78	Mozione d'ordine	54
ART. 79	Fatto personale	55
ART. 80	Formulazione e puntualizzazione delle proposte da parte dei Consiglieri	55

CAPO V

LE VOTAZIONI

	PAG.
ART. 81 Sistemi di votazione – Modalità generali	55
ART. 82 Votazione in forma palese	57
ART. 83 Votazione per appello nominale	57
ART. 84 Votazioni segrete	58
ART. 85 Dichiarazioni di voto	59
ART. 86 Computo della maggioranza e proclamazione dell'esito della votazione	59
ART. 87 Deliberazioni immediatamente eseguibili	60
ART. 88 Termine della seduta	60
ART. 89 La partecipazione del Segretario alle sedute	60
ART. 90 Il verbale delle sedute – Redazione e firma	61
ART. 91 Verbale seduta precedente – Deposito – Rettifiche- Approvazione	62
ART. 92 Pubblicità del Regolamento	62
ART. 93 Diffusione del Regolamento	63
ART. 94 Entrata in vigore	63
ART. 95 Revisione del Regolamento	64
ART. 96 Commissione di controllo e vigilanza	64
ART. 97 Disciplina per la gestione delle risorse	65

PARTE QUARTA

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

	PAG.
ART. 98 Oggetto del Regolamento	65
ART. 99 Commissioni consiliari	66
ART.100 Costituzione e composizione	66
ART.101 Nomina delle Commissioni Consiliari	67
ART.102 Dimissione – Decadenza – Impedimento	67

CAPO II

COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

		PAG.
ART.103	Competenze	67
ART.104	Audizioni	68

CAPO III PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

		PAG.
ART.105	Presidenza delle Commissioni consiliari	69
ART.106	Segretario delle commissioni consiliari	69

CAPO IV FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

		PAG.
ART.107	Convocazione delle Commissioni	71
ART.108	Funzionamento delle Commissioni	71
ART.109	Verbali delle Commissioni	71
ART.110	Conferenza dei Presidenti delle Commissioni - Riunioni congiunte	72

CAPO V COMMISSIONI SPECIALI

		PAG.
ART.111	Commissioni d'indagini	72
ART.112	Commissioni speciali	74

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

		PAG.
ART.113	Approvazione	74
ART.114	Leggi ed atti regolamentari	75
ART.115	Pubblicità del Regolamento	75

COMUNE DI CAPACCIO
PROVINCIA DI SALERNO
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 25 del 18/04/2005

L'anno 2005 il giorno diciotto del mese di aprile si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone di: Dott.ssa Carmelina Ferraro, Dott.ssa Rosa Maria Gallo e Rag. Fortunato Desiderio, per esprimere parere in relazione ai seguenti regolamenti, sottoposti all'attenzione del Collegio, da modificare o approvare:

1. Regolamento per il funzionamento consiglio comunale e delle commissioni consiliari - Riadozione;
2. Regolamento servizio funebre – modifiche;
3. Regolamento T.O.S.A.P. – modifiche;
4. Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia – approvazione;
5. Regolamento per la costituzione e la tenuta dell'albo delle ditte da utilizzare per l'affidamento di lavori – approvazione.

Il Collegio, all'unanimità, vista la documentazione trasmessa,

delibera

di esprimere parere favorevole per l'adozione dei regolamenti citati.

Il Collegio
Carmelina Ferraro
Rosa Maria Gallo
Fortunato Desiderio



COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n.142)

OGGETTO: 2) Riadozione Regolamento per il funzionamento
Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

Data _____

IL SEGRETARIO

ART.116 Norma transitoria
ART.117 Entrata in vigore

75
76



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE .
F.to Luigi Barlotti

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li

10 2 MAG. 2005

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

10 2 MAG. 2005

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li

10 2 MAG. 2005

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore
